

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA COLLANA DELLE PUBBLICAZIONI
DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELLA S.U.N.

Art. 1

Finalità ed articolazione della Collana del Dipartimento

1. La Collana del Dipartimento è destinata alla pubblicazione di ricerche i cui autori, coautori o curatori, anche non strutturati, svolgono attività di ricerca presso il Dipartimento, ed è aperta alle opere di altri studiosi considerate coerenti con le metodologie e le linee culturali del Dipartimento.
2. La Collana si articola in due Sezioni. La Sezione I è dedicata alle monografie. La Sezione II è dedicata ad atti di convegni di rilevanza nazionale ed internazionale ed a raccolte di saggi.

Art. 2

Comitato direttivo

1. Il Comitato Direttivo della Collana è nominato dal Consiglio di Dipartimento in composizione ristretta, dura in carica 3 anni ed è rinnovabile.
2. Esso è composto da 7 docenti afferenti al Dipartimento, in rappresentanza delle diverse aree scientifico-culturali.
3. Il Comitato è validamente costituito se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Ai fini del raggiungimento del *quorum* costitutivo si sottraggono i componenti che giustificano per iscritto la propria assenza. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.
4. È compito del Comitato garantire l'alta qualità scientifica della Collana e a tal fine individuare i valutatori di cui al successivo articolo 3.

Art. 3

Valutatori

1. La qualità scientifica delle opere pubblicate nella Collana è assicurata mediante valutazione anonima.
2. Il Comitato Direttivo individua per ogni opera da pubblicare un numero di valutatori di chiara fama scientifica non inferiore a 6. Fra essi il segretario amministrativo del Dipartimento sorteggia i due ai quali affidare la valutazione di ciascuna opera.
3. Il Comitato Direttivo, per mezzo della Segreteria del Dipartimento, invia l'opera ai due valutatori sorteggiati, indicando loro il termine entro cui deve essere consegnata la valutazione. In caso di rifiuto o impedimento del valutatore sorteggiato, il Segretario amministrativo procede tempestivamente a nuovo sorteggio.
4. L'opera da valutare è trasmessa ai valutatori in forma anonima. È altresì garantito l'anonimato dei valutatori tra di loro e nei confronti dell'autore.

5. Il valutatore deve esprimere un giudizio motivato su ciascuno dei seguenti profili: a) struttura del lavoro; b) rigore metodologico; c) documentazione; d) originalità; e) qualità complessiva.
6. L'esito della valutazione è conclusivamente espresso in sintesi per ciascuno dei profili di cui al comma 5 secondo la seguente scala: non pubblicabile; pubblicabile con modifiche; pubblicabile.
7. Il valutatore deve infine redigere un giudizio complessivo motivato in relazione alla pubblicabilità dell'opera.
8. Il valutatore che consideri l'opera pubblicabile con modifiche deve formulare, in relazione ad uno o più dei profili indicati al comma 5, i suggerimenti necessari affinché l'autore possa procedere alla eventuale revisione dell'opera.
9. Qualora il parere dei due valutatori sorteggiati sia discorde in ordine alla pubblicazione dell'opera, il Comitato Direttivo dà incarico al Segretario amministrativo del Dipartimento di sorteggiare un altro valutatore fra quelli non sorteggiati. Il giudizio motivato di quest'ultimo e l'esito della sua valutazione determinano l'esito della valutazione finale sull'inserimento del volume nella Collana.
11. Il Comitato Direttivo comunica all'autore il giudizio anonimo dei valutatori, con gli eventuali suggerimenti.

Art. 4

Richiesta di inserimento in Collana

1. La richiesta di inserimento in Collana di un'opera, corredata da una sua copia cartacea e da una sua copia su supporto informatico, deve essere presentata al Comitato Direttivo, presso la segreteria del Dipartimento. Essa può essere presentata anche da uno studioso afferente al Dipartimento diverso dall'autore.
2. Il Comitato Direttivo sottopone l'opera alla valutazione di cui all'articolo 3.
3. Entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di inserimento di ogni singola opera, il Comitato Direttivo deve trasmettere al Consiglio di Dipartimento l'esito della valutazione effettuata su di essa.
4. Nei successivi 30 giorni il Consiglio di Dipartimento, previa valutazione favorevole, delibera l'inserimento dell'opera nella Collana.
5. Le opere sono pubblicate nella Collana con la seguente dicitura: "L'opera è stata sottoposta a procedura di valutazione anonima, in applicazione del Regolamento per la disciplina della collana delle pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza della S.U.N. approvato dal Consiglio di Dipartimento".

Art. 7

Eccezioni

1. Non sono sottoposti a valutazione: a) i volumi che raccolgono gli atti di un convegno; b) i volumi che raccolgono scritti 'in onore' o 'in memoria', nonché, previo parere favorevole del Comitato Direttivo, le raccolte di saggi che siano il risultato di ricerche finanziate da committenti esterni; c) i volumi con i quali vengono ripubblicate opere di studiosi di rinomata fama.

Art. 8

Condizioni per la pubblicazione

1. L'inserimento di un'opera nella Collana del Dipartimento comporta l'accettazione, da parte dell'autore o del curatore, delle norme editoriali previste dal contratto sottoscritto dal Dipartimento e dall'Editore della Collana ai sensi dell'articolo 9.
2. Una volta deliberato dal Consiglio di Dipartimento l'inserimento di un'opera nella Collana, l'autore o il curatore riceve copia delle norme editoriali alle quali si deve attenere per la definitiva redazione del testo da consegnare all'editore. Il Dipartimento non copre eventuali costi aggiuntivi derivanti dalla inosservanza di tali norme.
3. Le norme editoriali possono essere richieste preventivamente dagli autori senza che ciò impegni il Dipartimento alla pubblicazione.
4. Il Consiglio di Dipartimento individua, nell'ambito del personale amministrativo, il soggetto deputato a ricevere i testi da inoltrare all'Editore per la pubblicazione, e a consegnarli all'Editore accompagnati dalla delibera di inserimento in Collana, previa richiesta del relativo preventivo di spesa.

Art. 9

Scelta dell'editore, contratto editoriale e spese di pubblicazione

1. L'Editore della "Collana del Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli" è scelto con gara a procedura aperta o ristretta deliberata dal Consiglio di Dipartimento in modo da garantire il minor costo possibile a parità di adeguata qualità della stampa e capacità di diffusione editoriale.
2. I costi per la pubblicazione di un'opera della quale è stato deliberato l'inserimento in Collana gravano sui fondi del Dipartimento nei limiti di capienza, secondo quanto disposto dal Capo terzo del Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza. Nel caso il Dipartimento non disponga di risorse sufficienti i costi possono essere sostenuti con risorse finanziarie private.
3. Solo laddove le risorse siano sufficienti, può essere garantita la copertura dei costi anche per le opere di studiosi non afferenti considerate coerenti con le metodologie e le linee culturali del Dipartimento.
4. Gli atti di convegni o le raccolte di saggi possono essere inseriti nella Collana solo se siano il risultato di attività di ricerca svolte presso il Dipartimento, e sempre che vi sia stata la curatela o la partecipazione di almeno un docente afferente al Dipartimento.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2014 ed è pubblicato sul sito internet del Dipartimento.

